COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 19 luglio 2024

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000 - assestamento del bilancio 2024/2026 di cui all'art. 175 c. 8 D.lgs n. 267/2000)".

Premesso che:

In data 15 febbraio 2024 con atto n. 2 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;

In data 6 marzo 2024 con atto n. 5 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

In data 29 aprile 2024 con atto n. 7 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2023.

L'Organo di Revisione in data 17 e 18 luglio 2024 ha ricevuto la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000 - assestamento del bilancio 2024/2026 di cui all'art. 175 c. 8 D.lgs. n. 267/2000".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamati:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con la quale ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Posto che l'<u>articolo 153, comma 6 del Tuel,</u> impone al responsabile finanziario comunale di effettuare segnalazioni al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al Segretario, all'Organo di Revisione e alla Corte dei conti qualora il controllo degli equilibri evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Alla data odierna non sono pervenute a quest'Organo segnalazioni di manifeste condizioni di pregiudizio degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, dei residui e di cassa.

Preso atto che:

• ai sensi dell'<u>art 147 quinques del Tuel</u>, il controllo sugli equilibri finanziari del Comune "è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, mediante la vigilanza

dell'Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità";

- l'art 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e, comunque, entro il 31 Luglio di ogni anno:
- il Comune di Calolziocorte ha disciplinato nel regolamento di contabilità il controllo sugli equilibri finanziari, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ai precetti di legge che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché alle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione;
- il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

L'Organo di Revisione ha condotto una ricognizione delle variazioni di bilancio che sono sinteticamente così riassunte:

	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
MAGGIORI ENTRATE di cui euro 254.765,68 avanzo d'amministrazione	730.953,05	0,00	2.430,00
MINORI SPESE	156.229,31	9.420,00	2.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO ATTIVO E DIMINUZIONE PASSIVO	887.182,36	9.420,00	4.430,00
MINORI ENTRATE	97.217,00	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	789.965,36	9.420,00	4.430,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PASSIVO E DIMINUZIONE ATTIVO	887.182,36	9.420,00	4.430,00

La ricognizione non ha evidenziato criticità, in termini di attendibilità, congruità e coerenza, riguardo alle variazioni proposte.

L'Organo di Revisione ha poi verificato il mantenimento "ex-post" di tutti gli equilibri di bilancio dopo l'inserimento delle variazioni proposte al Consiglio.

Essendo applicato avanzo non vincolato (destinato euro 41.328.95 ed accantonato euro 14.975.00) si rileva che l'Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel ed inoltre si rileva il rispetto dell'art.187 c. 2 del Tuel in ordine alle priorità di utilizzo dell'avanzo libero (pari ad euro 2.597.00).

1. L'equilibrio della gestione di competenza

La verifica del rispetto dei precetti contenuti nell' <u>articolo 162, comma 6 del Tuel</u>, secondo il quale: il bilancio di previsione deve rispettare, anche durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione.

Dall'analisi dei dati esplicitati nel prospetto degli equilibri l'Organo di Revisione ha riscontrato il permanere dell'equilibrio finale nella Gestione di Competenza

2. L'Equilibrio della Gestione dei Residui

Dalla analisi esposta nella relazione predisposta dal Responsabile Finanziario si rileva che non si sono verificati eventi tali da comportare uno squilibrio della gestione residui.

3. L'Equilibrio della Gestione di Cassa

Posto che le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, anche in questo contesto è stata valutata la programmazione dei flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui.

L'Organo di Revisione ha accertato quindi la permanenza di tutti gli equilibri di bilancio

4. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

E' stato riscontrato che, il proposto schema di deliberazione consiliare non prevede il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, avendo certificato tutti i titolari di posizione organizzativa l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

5. Salvaguardia degli equilibri: la verifica del FCDE

Dall'analisi effettuata dal Responsabile Finanziario si rileva che rispetto al FCDE calcolato nell'ultimo rendiconto approvato, in base all'articolo 193 Tuel, non si sono verificati eventi tali da comportare una situazione di squilibrio, conseguentemente l'ente non è tenuto a vincolare ulteriori quote di avanzo di amministrazione. Per quanto concerne la consistenza del FCDE, la prima variazione intervenuta attiene alla maggiore entrata di euro 8.500,00 a titolo di attività di accertamento in materia di TARI annualità pregresse 2020/2022, per la quale, tenuto conto del trend degli incassi di tale partita contabile, si ritiene di intervenire in aumento, sul fronte della consistenza dell'FCDE già a bilancio, nella misura di euro 402,72==.

La seconda variazione intervenuta attiene alla maggiore entrata di euro 9.435,00== a titolo di violazioni del codice della strada, per la quale, tenuto conto del trend degli incassi di tale partita contabile, si ritiene di intervenire in aumento, sul fronte della consistenza dell'FCDE già a bilancio, nella misura di euro 2.935,00=. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità viene, pertanto, incrementato della somma complessiva di euro 3.337,72==.

A sintesi conclusiva delle verifiche sopra esposte, in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, osservati gli artt 147-quinquies e 193 Tuel l'Organo di Revisione

- *in attuazione* della sua funzione di espressione di pareri consultivi al Consiglio, nelle materie indicate dall' art 239 comma 1 b] Tuel;
- posto che l'oggetto delle verifiche condotte rientra nella materia di cui al punto b.2] "variazioni di bilancio" del sopra citato comma;
- preso atto che il parere è un atto valutativo con cui viene espressa una "manifestazione di giudizio strumentale all'emanazione di un provvedimento consiliare",

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri tecnico e contabile del responsabile del servizio finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ATTESTA

la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile della variazione proposta.

ESPRIME

<u>PARERE FAVOREVOLE</u> alla proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla variazione di assestamento del Bilancio di previsione del Comune di Calolziocorte 2024-2026.

L'organo di revisione dott. Rosario / rimboli